



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Il ruolo strategico delle Commissioni
paritetiche e delle norme di attuazione
nella realizzazione della *devolution* italiana.

Il caso della Regione «specialissima»
Trentino-Alto Adige/Südtirol

a cura di

Daniele Di Lucrezia

Corso di

Dottrina dello Stato

Prof. Matteo Cosulich

Anno Accademico 2023/2024

SOMMARIO: 1. Introduzione. La nascita delle Regioni ad autonomia speciale in Italia. - 2. Le norme di attuazione nella devolution italiana. - 3. La specialità tra le specialità: due Commissioni paritetiche peculiari per la Regione “specialissima” Trentino-Alto Adige/Südtirol. - 4. Dalla norma alla realtà: il vero ruolo delle Commissioni paritetiche nell’attuazione dello Statuto. Prassi ed evoluzione giurisprudenziale. - 5. Il particolare procedimento di adozione delle norme di attuazione. - 6. Conclusioni. Le Commissioni dei Sei e dei Dodici: quali prospettive?

1. Introduzione. La nascita delle Regioni ad autonomia speciale in Italia

La Costituzione Italiana, all’art. 116, prevede che “*Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale*”. La ragione per cui nella Repubblica Italiana sono state istituite le autonomie speciali, che si distinguono da quelle ordinarie in quanto maggiormente autonome, è diversa per ciascuna Regione: per la Sardegna sono state l’insularità, la tutela della lingua e l’arretratezza economica; per la Sicilia il contrasto a movimenti politici separatisti; per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste la tutela delle minoranze linguistiche; per il Friuli Venezia Giulia la posizione di confine con il mondo comunista; per lo “specialissimo”¹ Trentino-Alto Adige/Südtirol il rispetto di trattati internazionali, con riferimento all’Accordo Degasperi-Gruber del 1946. Da qui si può desumere che, in origine, la previsione dell’autonomia speciale non rientrava in un disegno complessivo di regionalizzazione, ma, come detto, rispondeva piuttosto all’esigenza di conservare all’unità nazionale territori insulari e di confine², rappresentando

¹ Proprio in virtù dell’intervento di altri ordinamenti nazionali (Austria) e internazionali (Organizzazione delle Nazioni Unite) nel processo di istituzione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i quali tutt’oggi ne fungono da garanti, l’autonomia di tale Regione é stata definita “specialissima” a più riprese da organi della Regione stessa e dello Stato. Si veda ad esempio Luis Durnwalder, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dal 1989 al 2014, in <https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/letta-blinda-l-autonomia-nomi-accordo-storico-1.33666>; Giorgio Napolitano, già Presidente della Repubblica Italiana, in https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/politica/21_agosto_18/arno-kompatscher-l-alto-adige-siamo-minoranza-austriaca-ma-io-tifo-inter-italia-1736cebe-0005-11ec-9ead-6bdd5122388b.shtml.

² Vedi M. COSULICH, *Il Decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, 2017, p. 11.

«il tributo pagato per sottrarre consensi e togliere consistenza ad ambizioni ben più eversive»³. Dunque, le Regioni speciali, sono le prime ad essere state istituite nell'ordinamento italiano; le Regioni ordinarie, invece, che secondo l'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione avrebbero dovuto essere costituite entro il 31 dicembre 1948, sono state costituite nel 1970, ventidue anni dopo. Sino ad allora sono esistite solo le Regioni speciali: quattro sino al 1963 e cinque, con il Friuli Venezia Giulia⁴, dal 1963 al 1970. A onor del vero, si potrebbe persino dire che le Regioni ad autonomia speciale siano in un certo qual modo antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione: prima del 1. gennaio 1948, infatti, il Governo aveva dato vita a particolari forme di autonomia in Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e si era impegnato sul piano internazionale con l'Austria a dare autonomia al Sudtirolo. Pertanto, sul piano politico, l'Assemblea costituente non poteva di certo non confermare l'esistenza di queste quattro Regioni, incentrando dunque il proprio dibattito sul *quomodo* piuttosto che sull'*an*, ergo discutendo di quali e quanti poteri dotarle.

Entrata in vigore, la Costituzione, nella XVII disposizione transitoria fissava al 31 gennaio 1948 il termine entro il quale l'Assemblea costituente avrebbe dovuto approvare, tra le varie leggi, gli Statuti speciali. In seguito alla predisposizione da parte di un'apposita Commissione della Costituente⁵, con un dibattito affrettato⁶ gli Statuti speciali sono stati approvati dall'Assemblea in quattro giorni, dal 28 al 31 gennaio 1948.

³ E. ROTELLI, *L'avvento della Regione in Italia. Dalla caduta del regime fascista alla Costituzione repubblicana (1943-1947)*, Milano, 1967, p. 55.

⁴ «Come noto, la Regione Friuli Venezia Giulia non ebbe attuazione col 1948 come avrebbe dovuto perché la Costituente decise, nella seduta del 30 ottobre 1947, che provvisoriamente le si applicassero le norme delle Regioni a statuto ordinario. Concepita dunque nel 1947, poté nascere soltanto nel 1963 poiché congelata dalla X norma transitoria della Costituzione», dal sito web istituzionale del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia: <https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/comunicatiStampaDettaglio.aspx?ID=781363>.

⁵ ad eccezione dello Statuto speciale della Sicilia, il quale era stato preparato da un organo collegiale, denominato Consulta nazionale, espressivo delle forze politiche e sociali locali.

⁶ Vedi M. CARLI, *Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie*, 2018, p. 164.

2. Le norme di attuazione nella *devolution* italiana

Se è vero che gli Statuti speciali sono previsti da cinque leggi costituzionali diverse che danno origine a cinque sistemi regionali diversi, è altrettanto vero che vi sono alcuni elementi di fondo che li accomunano.

L'elemento principale è senza ombra di dubbio la previsione delle cosiddette norme di attuazione statutaria sotto forma di decreti legislativi aventi rango "superprimario"⁷, disciplinate oggi in tutti e cinque gli Statuti speciali.

Ma non è sempre stato così: al 26 febbraio 1948, data in cui è stata promulgata da una parte la legge costituzionale n. 2 che convertiva in altra legge costituzionale il regio decreto legislativo n. 455 del 1946 - lo Statuto della Regione Sicilia - e dall'altra le leggi costituzionali n. 3, n. 4 e n. 5 che adottavano rispettivamente gli Statuti speciali delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, non tutti gli Statuti speciali prevedevano disposizioni in materia di attuazione e, quelli che le prevedevano, si discostavano notevolmente l'uno dall'altro:

- lo Statuto della Regione Sicilia⁸ non menzionava il decreto legislativo quale forma tipica delle norme di attuazione, sembrando al contempo rimettere la redazione di queste ultime ad una Commissione a composizione paritetica, che sarebbe risultata così in grado di adottarle definitivamente⁹;
- lo Statuto originario¹⁰ della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non includeva alcuna disposizione in merito alla sua attuazione in generale;
- nel cosiddetto "primo Statuto"¹¹ della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol era contenuta una disposizione alquanto succinta¹²;

⁷ Circa la collocazione delle norme di attuazione nel sistema delle fonti, si veda *infra* cap. 4, p. 15 e nota n. 49.

⁸ Art. 43, Statuto Regione Sicilia: «Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto».

⁹ Vedi M. COSULICH, *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle regioni ad autonomia speciale*, cit., p. 33.

¹⁰ Legge costituzionale n. 4 del 1948.

¹¹ "Primo Statuto": l. cost. n. 5/1948; "Secondo Statuto": l. cost. n. 1/1971 poi integrato con d.P.R. n. 670/1972.

¹² Art. 95, primo Statuto Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: «Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge».

- la Regione Sardegna risultava avere lo Statuto speciale con la disposizione di attuazione più dettagliata dell'epoca¹³.

Dal 1948 ad oggi il quadro è parzialmente cambiato:

- innanzitutto, la legge costituzionale n. 1 del 1963 ha istituito lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, il quale contiene una previsione attuativa¹⁴ che si avvicina a quelle contenute negli Statuti delle Regioni Sardegna e Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- in secondo luogo, il cosiddetto "secondo Statuto"¹⁵ della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha introdotto un'ampia e dettagliata disciplina di attuazione statutaria¹⁶, riconoscendo le Province autonome di Bolzano e Trento quali elementi costitutivi dell'ente regionale;
- infine, con la legge costituzionale n. 2 del 1993 la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è passata dal non prevedere la minima disposizione in materia di attuazione dello Statuto ad essere, come si vedrà in seguito, quella che oggi ne ha la disciplina più completa¹⁷.

Posto che ora vi sia una disciplina comune ove i decreti di attuazione si configurano come uno strumento di produzione normativa risultante da una qualche forma di collaborazione tra Governo e Regione incentrata sulla cosiddetta Commissione paritetica, gli elementi di disomogeneità tra le varie

¹³ Art. 56, Statuto Regione Sardegna: «Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo».

¹⁴ Art. 65, Statuto Regione Friuli Venezia Giulia: «Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione».

¹⁵ Vedi *supra* nota n. 11.

¹⁶ Art. 107, secondo Statuto Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, vedi *infra* nota n. 20 e p. 9.

¹⁷ Art. 48bis, Statuto Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste: «Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».

previsioni letterali statutarie appaiono ancora oggi alquanto rilevanti. Tra questi elementi, vale la pena sottolineare la diversa composizione numerica di tali organi a composizione paritetica, così come la necessità prevista in talune Regioni di un passaggio consiliare delle norme di attuazione prima della loro approvazione da parte del Governo.

Quella più significativa, però, è una differenza di ordine procedimentale, la quale attiene al ruolo delle Commissioni in rapporto alla definizione del contenuto delle norme di attuazione. Le formulazioni dei vari disposti letterali, infatti, presentano differenze non irrilevanti:

- lo Statuto della Regione Sicilia stabilisce che la Commissione paritetica “determinerà” le norme per l’attuazione dello Statuto;
- lo Statuto della Regione Sardegna¹⁸ prevede che la Commissione paritetica “proporrà” le norme di attuazione;
- nello Statuto della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste¹⁹ la Commissione paritetica “elabora” le norme di attuazione;
- nelle Regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol²⁰ e Friuli Venezia Giulia²¹ le norme di attuazione sono emanate con decreti legislativi “sentita” una commissione paritetica²².

Da una lettura d’insieme si può facilmente dedurre che le varie disposizioni avrebbero potuto portare ad apprezzabili differenze in merito al ruolo della Commissione e del Governo nella concreta attuazione degli Statuti. Tuttavia, è stato sottolineato che, riguardo a questo aspetto, vi sia stata una sostanziale omologazione delle previsioni statutarie; la prassi ha consolidato un sistema

¹⁸ Vedi *supra* nota n. 13.

¹⁹ Vedi *supra* nota n. 17.

²⁰ Art. 107, comma 1, secondo Statuto Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: «Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

²¹ Vedi *supra* nota n. 14.

²² In merito alle previsioni statutarie per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, si veda *infra* cap. 3 e seguenti.

procedurale unitario e condiviso²³, legittimato peraltro anche dalla Corte Costituzionale, che non pare in nessun modo avere valorizzato le differenze, sicché nella pratica non si osservano significative differenze concernenti la ripartizione tra Commissione e Governo nella determinazione dei contenuti delle norme di attuazione dello Statuto.

L'introduzione tardiva della disciplina di attuazione all'interno dello Statuto della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha fatto sì che venisse redatta una normativa rispecchiante l'esperienza di concreta applicazione dei decreti d'attuazione maturata dal 1948 al 1963. Alla luce di ciò, si può dire che quella valdostana sia la formulazione che probabilmente descrive meglio il rapporto tra Regioni e Governo: essa attribuisce alla Commissione paritetica il ruolo di "elaborare" i decreti di attuazione e dunque di licenziare testi in linea di massima poi corrispondenti a quelli oggetto di approvazione governativa.²⁴

3. La specialità tra le specialità: due Commissioni paritetiche peculiari per la Regione "specialissima" Trentino-Alto Adige/Südtirol

Da quanto si è potuto osservare nel capitolo precedente, la Regione che assieme alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha più radicalmente mutato la propria disciplina in materia di attuazione statutaria è il Trentino-Alto Adige/Südtirol: si è infatti passati da un primo Statuto piuttosto laconico e sbrigativo ad un secondo Statuto contenente una disciplina più completa²⁵. La chiave di volta contenuta in questa riforma è senza ombra di dubbio la Commissione paritetica, organismo che passa dal non essere minimamente menzionato all'essere disciplinato nel dettaglio.

²³ Vedi il contributo al dibattito di V. ZOLLIA, già Segretario Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, *La Commissione paritetica, evoluzione del ruolo*, in *Norme di attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali*, atti del convegno, 2006, p. 98.

²⁴ Vedi la relazione scientifica di P. GIANGASPERO, *I decreti di attuazione dello Statuto speciale tra garanzia della specialità regionale ed esigenze di tutela del ruolo costituzionale degli enti locali dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione*, in *Norme di attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali*, atti del convegno, 2006, pp. 23-24.

²⁵ Vedi *supra* nota n. 11.

Infatti, è solo dal 1973 che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha cominciato a produrre norme d'attuazione²⁶, recuperando in corsa sino a diventare la Regione in cui tale istituto ha conosciuto la maggiore diffusione²⁷. Se in Trentino-Alto Adige/Südtirol le norme di attuazione si sono conquistate il titolo di mezzo preferito per la gestione dei rapporti giuridici tra lo Stato centrale e la Regione autonoma, le ragioni vanno ricercate nelle peculiarità sociali, culturali e demografiche che contraddistinguono questa Regione e che spingono l'ambiziosa classe politica locale verso l'ampliamento della sfera di autonomia politica e amministrativa della Regione²⁸, o meglio, delle due Province autonome quali enti costitutivi della Regione²⁹. E, se le ragioni vanno ricercate in tali particolarità, altrettanto distintivo non poteva non essere l'organismo a composizione paritetica istituito in questa Regione, a partire dalla sua composizione.

La Commissione paritetica del Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dall'art. 107 dello Statuto speciale ed è composta da dodici membri: da qui viene comunemente denominata "Commissione dei Dodici". Di questi, sei sono nominati «in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano»³⁰.

In questa sede si vogliono evidenziare tre peculiarità caratterizzanti l'istituto in esame fra quelle che contribuiscono a rendere "specialissima"³¹ l'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con particolare menzione alla Provincia autonoma di Bolzano.

²⁶ Vedi il sito web istituzionale: <https://www.consiglio-bz.org/it/norme-di-attuazione-dello-statuto-di-autonomia>.

²⁷ In totale dal 1973 ad oggi in Trentino-Alto Adige/Südtirol sono state approvate 198 norme di attuazione. Il dato è consultabile sul sito web istituzionale della Regione: <https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-normativi#13617>.

²⁸ Vedi G. GIOVANNETTI, *Sviluppo e aspetti critici nel sistema della decretazione attuativa dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 1/2019, pp. 235-236.

²⁹ Dal punto di vista normativo, l'art. 2 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ha novellato l'art. 116 della Costituzione specificando che «la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano». Ciononostante l'art. 3, comma 1, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol mantiene ancora l'impostazione previgente: «La Regione comprende le Province di Trento e di Bolzano [...]».

³⁰ Art. 107, comma 1, secondo Statuto Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, si veda *supra* nota 20.

³¹ Vedi *supra* nota 1.

Menzionando la Provincia autonoma di Bolzano, non si può non trattare in primo luogo la previsione di ben due Commissioni paritetiche all'interno dell'ordinamento regionale. Il secondo comma dell'art. 107 dello Statuto speciale, infatti, prevede che «in seno alla commissione è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia». Si tratta di un organismo che si autoelegge in seno alla Commissione dei Dodici che, tenendo conto della pariteticità tra Stato e Regione/Provincia, è composto dal membro di nomina del Consiglio regionale nonché dai tre membri di nomina governativa facenti riferimento all'area altoatesina e da entrambi i membri di nomina del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Dunque, quella che poteva sembrare una semplice sottocommissione per l'approfondimento delle norme di attuazione della Provincia di Bolzano, si è in realtà col tempo affermata come una vera e propria entità autonoma e indipendente rispetto alla Commissione dei Dodici, arrivando ad assumere un ruolo di primaria importanza nell'emanazione delle norme di attuazione relative alla Provincia di Bolzano, la quale è da sempre, oltre che Provincia "motore" delle istanze autonomistiche³², il vero traino dell'autonomia speciale trentino-altoatesina. E probabilmente è proprio questo il motivo per cui, nonostante la maggior parte delle norme di attuazione emanate per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riguardino materie ormai di competenza delle singole due Province autonome³³, una sottocommissione per le questioni riguardanti la Provincia autonoma di Trento non è mai stata istituita. Si tratta di una dinamica che, se da una parte rende questa autonomia ancora più speciale, dall'altra complica il regionalismo trentino-altoatesino e quindi i rapporti al suo interno tra le due Province autonome.

³² Così G. GIOVANNETTI, *Sviluppo e aspetti critici nel sistema della decretazione attuativa dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in *Istituzioni del Federalismo*, cit., n. 1/2019, p. 251.

³³ Ciò è dovuto anche alla progressiva devoluzione di competenze dalla Regione alle due Province autonome in seguito all'adozione del secondo Statuto di autonomia.

Come accennato in introduzione, la ragione dell'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol risiede nel cosiddetto Accordo di Parigi, trattato internazionale firmato il 5 settembre 1946 dagli allora Ministri degli Esteri italiano Alcide De Gasperi e austriaco Karl Gruber, finalizzato alla tutela della popolazione di lingua tedesca in Alto Adige.

Quanto disposto dall'Accordo De Gasperi-Gruber, quindi dall'ultimo paragrafo del primo comma dell'Art. 107 del secondo Statuto, dà vita alla seconda peculiarità che si vuole prendere in esame: quella linguistica. Tale paragrafo prevede infatti che «tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco». Per quanto concerne la Commissione dei Sei, dunque, si può osservare che ci si trova di fronte ad una Commissione paritetica anche dal punto di vista linguistico. La pariteticità linguistica si va ad affiancare alle due già esistenti, ossia a quella “base” tra lo Stato e la Regione e a quella tra la Regione e le due Province autonome³⁴. Occorre puntualizzare che ciò avviene nella Commissione dei Sei, ma non nella Commissione dei Dodici, all'interno della quale, stando al disposto letterale, solo tre membri su dodici devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. Un altro particolare, che chi conosce la questione etnico-linguistica trentino-altoatesina può notare, è l'assenza della previsione di una riserva obbligatoria di almeno un membro della Commissione per il gruppo linguistico ladino, pur essendo esso presente in entrambi i territori provinciali e pur essendo esso tutelato sia dallo Statuto³⁵, sia dalle norme di attuazione disciplinanti la proporzionale etnica³⁶. Al fine di risolvere la questione, con la legge costituzionale n. 1 del 2017 il legislatore è intervenuto prevedendo espressamente la possibilità di nominare un rappresentante ladino tra i membri della Commissione paritetica, il quale si andrebbe a sostituire al membro appartenente ad uno degli altri due gruppi.

³⁴ Pariteticità Stato-Regione: sei membri per ente; pariteticità Regione-Province: due membri per ente. Vedi *supra* p. 8 o nota 20.

³⁵ Sebbene l'espressione “proporzionale” non compaia all'interno dello Statuto, le basi per la proporzionale sono contenute negli artt. i 61-65 e 89 dello Statuto (in attuazione delle misure del Pacchetto 92, 94-96 e 105).

³⁶ Decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni.

Il terzo aspetto da esaminare caratterizzante l'istituto della Commissione paritetica nella Regione Trentino-Alto Adige è costituito dalla considerevole presenza di esponenti con incarichi politico-istituzionali tra i propri membri.

Osservando le ultime composizioni delle due Commissioni paritetiche, in particolare di quella dei Sei, si può notare come siano in netta minoranza i membri che non hanno mai ricoperto alcun incarico elettivo. Volgendo lo sguardo all'attuale formazione della Commissione dei Sei, emerge che il Presidente è un Deputato della Repubblica già Consigliere provinciale (e regionale), così come lo è anche l'attuale componente di nomina del Consiglio regionale che tornerà a votare sul punto a breve³⁷, un membro è Senatore, un altro ricopre la carica di Consigliere e Assessore regionale e infine due sono i componenti che non sono mai stati, ad ora, titolari di una carica elettiva³⁸. Non molto diversa è la situazione all'interno della Commissione dei Dodici. Da una ricognizione storica circa la composizione dell'attuale e delle precedenti commissioni paritetiche, la tendenza a nominare esponenti che ricoprono incarichi politico-istituzionali appare ormai ampiamente consolidata.

Differentemente, nelle altre Regioni a Statuto speciale questo orientamento non ha mai trovato terreno fertile, per cui di conseguenza la presenza di membri con tali incarichi è di norma minoritaria.

Quest'ultimo aspetto esaminato è da leggere in stretta connessione con il dato, riportato precedentemente³⁹, di Trentino-Alto Adige/Südtirol quale Regione in cui le norme di attuazione hanno conosciuto la maggiore diffusione. Infatti, la partecipazione di membri con ruoli istituzionali e decisionali all'interno della Commissione, ha favorito un coordinamento più

³⁷ Cfr. D. CASSAGHI e F. MARIUCCI, *Commissione dei 12, dentro Postal e Bosin. In casa Svp duello tra Schullian e Steger*, in *Corriere dell'Alto Adige*, 12 aprile 2024.

³⁸ Il Presidente, Alessandro Urzi, di nomina governativa, è stato Consigliere provinciale e regionale sino all'elezione a Deputato; i nuovi membri indicati dal Consiglio provinciale a febbraio 2024 sono il Senatore Meinhard Durnwalder e l'Assessore regionale Angelo Gennaccaro; il componente indicato dal Consiglio regionale e prossimo alla scadenza è il Deputato Manfred Schullian (che se non riconfermato potrebbe essere sostituito da un altro Deputato, si veda *supra* nota 37) e i membri mai titolari di carica elettiva sono l'Avvocata Eleonora Maines e l'Avvocato Johann Anton Walther von Herbstenburg, di nomina governativa.

³⁹ Vedi *supra* p. 8 e nota n. 27.

stretto tra la Commissione stessa e gli enti in essa rappresentati. In molti casi, infatti, è stato solo grazie all'operato dei membri della Commissione, che agiscono anche come promotori e sostenitori delle questioni discusse durante le riunioni della Commissione presso gli organi istituzionali di appartenenza, che i procedimenti per l'adozione di determinate norme di attuazione sono stati portati a compimento definitivo.

Alla luce delle peculiarità sin qui esaminate, che si affiancano a quelle citate in sede di introduzione del capitolo e alla genesi della specialità trentino-altoatesina, si arriva a comprendere la ragione per cui il Trentino-Alto Adige/Südtirol può essere definita una "Regione speciale tra le speciali"^{40 41}.

4. Dalla norma alla realtà: il vero ruolo delle Commissioni paritetiche nell'attuazione dello Statuto. Prassi ed evoluzione giurisprudenziale

Alla luce di quanto detto sin qui si può desumere che il combinato disposto tra Commissioni paritetiche e norme di attuazione costituisca la concreta espressione del principio pattizio, il quale ispira l'intero impianto statutario ed istituisce organi e procedure tali per cui nessun livello di governo e nessun gruppo linguistico possa prevalere sull'altro, in modo da porsi quindi su un piano assolutamente paritario.⁴² Tale principio si è radicato e consolidato nel sistema statutario a tal punto da prevalere persino sulle normali procedure democratiche basate sul principio dell'approvazione assembleare in virtù della loro necessaria legittimazione popolare⁴³.

⁴⁰ Vedi G. GIOVANNETTI, *Sviluppo e aspetti critici nel sistema della decretazione attuativa dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in *Istituzioni del Federalismo*, cit., n. 1/2019, p. 236.

⁴¹ Sul punto anche il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher in più occasioni, ad esempio in sede di conferenza stampa della Festa dell'Autonomia 2014, «*Südtirol einen besonderen Status unter den Regionen, auch jenen mit Sonderstatut, hat*», in https://www.provincia.bz.it/giornata-autonomia/2019/news-archivio.asp?news_action=4&news_article_id=469276 e https://www.provinz.bz.it/autonomietag/2014/archiv.asp?news_action=4&news_article_id=469277#archiv.

⁴² S. PAROLARI, *Dall' "autonomia dinamica" all' "autonomia partecipata": l'Alto Adige/Südtirol alla prova della riforma costituzionale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (cur.), *Il futuro della specialità regionale alla luce della revisione costituzionale*, Napoli, 2016, p. 62.

⁴³ Vedi F. PALERMO, *Ruolo e natura delle Commissioni paritetiche e delle norme di attuazione*, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (cur.), *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, cit., Padova, 2001, p. 829.

Le Commissioni dei Sei e dei Dodici hanno pertanto assunto il ruolo di organismi fondamentali della specialità ben al di là delle previsioni statutarie e in una posizione decisamente centrale nella determinazione delle dinamiche autonomistiche, differenziandosi in questo modo dalle analoghe realtà speciali e diventando, anche per tale aspetto, “speciali tra le speciali”.

Un primo aspetto in cui emerge la distanza del dato normativo da quello fattuale lo si è delineato nel capitolo precedente e attiene all’importanza delle due Commissioni per cui, mentre sulla carta la Commissione dei Dodici prevale su quella dei Sei oltre che per una questione di livello governativo e territoriale anche per il fatto stesso che la seconda è formalmente un’emanazione della prima, nella realtà la Commissione dei Sei ha un peso politico ed un ambito di azione molto più ampi di quella dei Dodici, parimenti a quanto avviene nei rapporti tra Regione e Province⁴⁴.

La distanza tra disposto letterale e realtà è rilevabile anche osservando come l’approvazione delle norme di attuazione sia avvenuta fino al 1988, con poi la complicità del silenzio della legge n. 400 del 1988, con decreti del Presidente della Repubblica anziché con decreti legislativi⁴⁵ come previsto dal primo e dal secondo Statuto di autonomia rispettivamente agli articoli 95 e 107⁴⁶.

Tale divario è infine riscontrabile nell’istituto delle Commissioni paritetiche volgendo lo sguardo alla funzione loro attribuita che, sebbene nello Statuto assuma la forma di mera consultazione in quanto le Commissioni devono essere semplicemente “sentite”, nella prassi, invero, si è tramutata in una funzione sostanzialmente legislativa in quanto finiscono anche per approvarle.

⁴⁴ Illustra con chiarezza il paragone F. PALERMO, *Ruolo e natura delle Commissioni paritetiche e delle norme di attuazione*, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (cur.), *L’ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, cit., Padova, 2001, p. 828, nota n. 5.

⁴⁵ Il d.P.R. n. 575 del 16 luglio 1988 è stato l’ultimo decreto di attuazione statutaria ad essere denominato “decreto del Presidente della Repubblica”; il decreto di attuazione statutaria emanato dal Presidente della Repubblica il 28 settembre 1990, n. 284, è stato il primo ad assumere la denominazione di “decreto legislativo” in forza dell’art. 14, comma 1 della legge n. 400 del 1988 disponente il cambio di *nomen iuris* per i decreti ex art. 76 Cost. e di conseguenza, non prevedendo una disciplina ad hoc, automaticamente anche per i decreti di attuazione statutaria. Si precisa che entrambi i decreti citati concernono lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

⁴⁶ Approfondisce bene la questione M. COSULICH, *Il Decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, cit., 2017, cap. I, pp. 65-75.

Ciò significa che le Commissioni dei Sei e dei Dodici hanno acquisito di fatto il ruolo di co-decisorio per l'elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto, affermandosi nella sostanza quale "perno dell'intero sistema di rapporti tra Provincia e Stato" e probabilmente anche tra gruppi linguistici⁴⁷.

L'attribuzione dell'anzidetto processo alla sola prassi si rivela nella realtà alquanto superficiale e a tratti ingenerosa. Infatti, l'attribuzione alle Commissioni di un ruolo co-deliberativo di scelte politiche cui il Governo deve conformarsi, è frutto pure dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Il superamento del disposto statutario, che prevede la natura meramente consultiva delle Commissioni, ha visto il suo esordio con la sentenza n. 37/1989, in cui la Corte ha dichiarato illegittima l'introduzione unilaterale da parte del Governo di un particolare rispetto al testo elaborato dalla Commissione senza averlo preventivamente sottoposto al parere della stessa. In questo modo è stato compiuto il primo passo verso il riconoscimento della natura sostanzialmente vincolante delle deliberazioni delle Commissioni paritetiche.

La tappa decisiva di questa evoluzione giurisprudenziale è stata poi raggiunta con la sentenza 109/1995, in cui la Corte ha ritenuto che lo Stato non può nominare unilateralmente il Presidente della Commissione in virtù dello specifico sistema dei rapporti tra Stato e autonomia provinciale improntato sul principio di leale collaborazione. In questo modo, la Corte allontana la Commissione dalla sua natura consultiva, che la dovrebbe rendere teoricamente un organo ausiliario del Governo, elevandola al contrario a sede negoziale privilegiata tra lo Stato e l'Autonomia speciale.

In effetti, dice bene Francesco Palermo⁴⁸ quando afferma che difficilmente la Corte avrebbe potuto fornire un'interpretazione diversa.

⁴⁷ S. PAROLARI, *Dall'"autonomia dinamica" all'"autonomia partecipata": l'Alto Adige/Südtirol alla prova della riforma costituzionale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (cur.), *Il futuro della specialità regionale alla luce della revisione costituzionale*, cit., p. 62-63.

⁴⁸ F. PALERMO, *Ruolo e natura delle Commissioni paritetiche e delle norme di attuazione*, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (cur.), *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, cit., Padova, 2001, p. 835. L'autore è stato Presidente della Commissione dei Sei dal 2014 al 2016 nelle vesti di membro di nomina governativa.

Infatti, se il parere della Commissione fosse davvero soltanto consultivo e se nella sostanza il Governo fosse libero di dare unilateralmente attuazione allo Statuto previa mera consultazione, determinandone esso ed esso soltanto i contenuti, ne risulterebbe leso il fondamentale principio collaborativo e paritetico su cui si impernia l'intero sistema statutario.

5. Il particolare procedimento di adozione delle norme di attuazione

Alla luce di quanto emerso ed esaminato sin qui e quindi tenuto conto di quanto disposto dalla legislazione, elaborato dalla giurisprudenza ed affermatosi nella prassi, si tenta ora di delineare un sommario procedimento di formazione di una norma di attuazione in una Commissione paritetica della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

In primo luogo occorre precisare che non esiste alcuna previsione normativa relativa all'iniziativa. È alquanto singolare che sia assente una disciplina che normi una tale iniziativa legislativa di rango "superprimario"⁴⁹, che cioè nel sistema delle fonti si colloca tra lo Statuto speciale e le leggi ordinarie dello Stato. Seppur formalmente l'avvio del procedimento possa essere individuato nel suo radicarsi nella Commissione e quindi in capo alla Commissione stessa⁵⁰, sulla base di quanto premesso l'iniziativa è da considerarsi tuttavia libera. Pertanto, essa potrebbe essere assunta sia sul versante statale, sia su quello regionale, da una molteplicità di soggetti esterni o interni alla Commissione. Nella prassi, gli schemi di norme di attuazione sono portati all'esame delle Commissioni paritetiche quasi esclusivamente su iniziativa regionale o provinciale⁵¹.

Dopodiché, su tali schemi vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni statali interessate su richiesta della segreteria delle Commissioni, collocata presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.

⁴⁹ Per approfondire si veda R. CHIEPPA, *Le esperienze delle commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli Statuti speciali regionali*, in *Le Regioni*, 6, 2008, p. 1063.

⁵⁰ M. COSULICH, *Il Decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, cit. cap. II, p. 88.

⁵¹ Ivi, cap. II, p. 87.

Acquisiti i pareri, la Commissione provvede a rielaborare il testo e, nel caso in cui vengano apportate modifiche sostanziali non oggetto di recepimento, nulla esclude che la Commissione possa richiedere un ulteriore parere.

Una volta approvati dalle Commissioni paritetiche, gli schemi di decreti legislativi vengono sottoposti al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Occorre precisare che il Governo non ha un obbligo di approvazione e che, anche con riferimento ai tempi, ha un ampio margine discrezionale di azione, peraltro riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 1985. Nella sua pronuncia, la Corte, afferma che dall'inutile decorso del termine previsto dallo Statuto per l'emanazione dei decreti possa soltanto trarsi motivo per far valere la responsabilità politica del Governo.

In ragione del "carattere bilaterale"⁵² delle norme di attuazione, il consenso si forma in sede tecnica con l'approvazione, in seno alla Commissione paritetica, dello schema da parte dei rappresentanti statali e regionali o provinciali e si perfeziona in sede politica con l'approvazione da parte dell'Esecutivo nazionale. Questo significa che, prima della seduta del Consiglio dei Ministri, il Governo può richiedere alle proprie amministrazioni ogni elemento utile per valutare lo schema al fine di avere ogni elemento utile ad assumere la decisione, in sede prettamente politica, di approvare o non approvare la norma di attuazione. Occorre infatti puntualizzare che, sebbene il Governo non abbia obbligo di approvazione, in seguito al licenziamento delle norme di attuazione da parte delle Commissioni paritetiche, esso non può apportarvi modifiche se non meramente formali o di cosiddetto *drafting*⁵³.

Una volta conclusasi la fase tecnica mediante il licenziamento dello schema di decreto attuativo da parte delle Commissioni, conformemente al principio costituzionale di leale collaborazione e pur in assenza di termini da rispettare, la decisione che il Governo vuole assumere deve ritenersi tempestiva.

⁵² Vedi R. CHIEPPA, *Le esperienze delle commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli Statuti speciali regionali*, in *Le Regioni*, cit., p. 1071.

⁵³ Il *drafting* comprende l'insieme delle regole e dei suggerimenti per la redazione tecnica dei testi normativi ed è uno strumento di cui si sono dotati gli stessi soggetti che curano l'elaborazione tecnica dei testi (operatori di assemblee legislative ed esecutivi) per giungere ad un insieme di norme il più possibile comprensibile e condiviso.

Premesso che in virtù del carattere paritetico delle Commissioni - la cui composizione prevede una rappresentanza statale rilevante - si dovrebbe assumere che il Governo sia fautore della norma licenziata e quindi implicitamente favorevole alla sua adozione, qualora le Commissioni paritetiche avessero già provveduto ad approvare lo schema attuativo e l'Esecutivo nazionale ritenesse di apportare indispensabili modifiche non formali, la strada migliore da percorrere parrebbe quella di una non approvazione dello schema da parte del Consiglio dei Ministri con annessa indicazione delle ragioni e delle eventuali modifiche ritenute necessarie⁵⁴.

Ciò suggerito, nonostante il Governo rimanga il soggetto responsabile dell'emanazione dei decreti di attuazione dello Statuto, è evidente che la sua partecipazione paritaria in seno alla Commissione dovrebbe ridurre fortemente il potere di discostarsi da quanto in essa viene deciso, a prescindere dalle strade aperte dalla giurisprudenza costituzionale.

6. Conclusioni. Le Commissioni dei Sei e dei Dodici: quali prospettive?

In questa sede si è tentato di concentrare in poche pagine, probabilmente in maniera eccessivamente riduttiva, l'essenza della *devolution*⁵⁵ italiana partendo da una visione d'insieme coinvolgente le cinque Regioni a Statuto speciale italiane per poi focalizzare l'attenzione sempre più nel dettaglio sulla "specialissima" autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol e sul doppio strumento, l'uno figlio dell'altro⁵⁶, che ne rappresenta il "motore"⁵⁷.

⁵⁴ Vedi R. CHIEPPA, *Le esperienze delle commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli Statuti speciali regionali*, in *Le Regioni*, cit., p. 1072.

⁵⁵ M. COSULICH, *Il Trentino-Alto Adige/Südtirol: la devoluzione realizzata?*, in *Quaderni regionali*, 2012.
L'autore definisce la *devolution* «come un processo asimmetrico di trasferimento dal centro alla periferia di funzioni, legislative e/o amministrative; processo basato su relazioni bilaterali tra lo Stato e l'ente beneficiario della devoluzione, nonché tale da favorire fenomeni centralistici da parte del quest'ultimo, al suo interno» e analizza in quest'ottica la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, o meglio, le due Province autonome di Bolzano e Trento, pp. 65-66.

⁵⁶ Il riferimento è naturalmente alle norme di attuazione, figlie delle Commissioni paritetiche.

⁵⁷ S. PAROLARI, *Dall' "autonomia dinamica" all' "autonomia partecipata": l'Alto Adige/Südtirol alla prova della riforma costituzionale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (cur.), *Il futuro della specialità regionale alla luce della revisione costituzionale*, cit., p. 60.

Per inciso, il termine e concetto di *devolution*, riscoperto, decostruito e ricostruito da Matteo Cosulich, è stato volutamente utilizzato anche nel presente scritto - all'interno dei titoli del secondo capitolo e dello scritto stesso - al fine di evidenziare la profonda asimmetria nel panorama del regionalismo italiano, che si accentua ulteriormente se si rivolge lo sguardo alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla Provincia di Bolzano.

Nelle conclusioni della sua pubblicazione concernente la *devolution*, Matteo Cosulich si chiede se quello trentino-altoatesino sia un modello esportabile, invitando alla prudenza nell'attuare questa operazione alla luce delle «peculiari caratteristiche della realtà trentino-altoatesina»⁵⁸.

La stessa domanda si potrebbe riproporre in questa sede, con l'attenzione rivolta in particolare alle Commissioni paritetiche e alle norme di attuazione, ma in base a quanto si è qui analizzato la risposta non cambierebbe di molto. È ormai assodato che il binomio Commissione paritetica - Norma di attuazione costituisca il "motore" della cosiddetta "autonomia dinamica"⁵⁹ che, a Statuto invariato - per non dire bloccato - e in assenza di grande attivismo della legislazione ordinaria, ha saputo comunque evolvere e non rimanere nella fase di stallo in cui sono state invece coinvolte altre autonomie speciali. In altre parole, «la specialità vive nelle norme di attuazione»⁶⁰, che le consentono una continua realizzazione alla ricerca costante di un equilibrio tra le necessità della singola specialità autonoma e l'unità dell'ordinamento, ambedue costituzionalmente protette rispettivamente dagli articoli 116 e 5 della Carta costituzionale. Come si è potuto vedere nei capitoli precedenti, questo punto di equilibrio è espresso anche dalle funzioni attribuite alle Commissioni paritetiche nell'ambito del processo di produzione delle norme di attuazione.

⁵⁸ Vedi M. COSULICH, *Il Trentino-Alto Adige/Südtirol: la devoluzione realizzata?*, in *Quaderni regionali*, 2012, cit., pp. 75-76. Le peculiari caratteristiche cui fa riferimento l'autore sono la tradizione di autonomia di eredità asburgica e l'"esperienza di buon governo" «tali da agevolare l'esercizio efficiente delle funzioni devolute».

⁵⁹ M. COSULICH, *Il Decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, cit., p. 153. L'autore fa inoltre a sua volta un rinvio, O. PETERLINI, *Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige. Cenni di storia e cultura, diritto e politica*, edizione aggiornata, Trento, 2000, pp. 148-149.

⁶⁰ G. DEMURO, *Gli atti normativi del Governo tra Stato e Regioni*, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (cur.), *Gli atti normativi*, p. 533.

Tuttavia, se da una parte si è di fronte ad uno strumento eccezionale nel vero senso del termine, dall'altra, in uno Stato di diritto, è fondamentale avere disposizioni normative aggiornate. Pertanto, prima di chiedersi se questo sia un modello (esportabile), si impone una riflessione su quali prospettive abbia il modello trentino-altoatesino per esso stesso. Infatti, nel percorso effettuato in questo elaborato si sono potute ben notare diverse criticità connesse all'assenza di una previsione normativa e nello specifico statutaria: si pensi alla distanza tra i dati letterale e fattuale diventata sempre più accentuata in seguito alle diverse evoluzioni nella prassi e della giurisprudenza.

Dopo la prima del 1948 e la seconda del 1972 è dunque ora di una terza (seconda in realtà) revisione statutaria: è quantomai necessario un nuovo Statuto che innovi e codifichi gli sviluppi consuetudinari e giurisprudenziali, come del resto ha fatto la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nel 1993 in materia di norme di attuazione. Di conseguenza, una delle massime priorità attuali è rappresentata dalla costituzionalizzazione del principio d'intesa e della natura pattizia degli Statuti speciali, già consolidatisi nella prassi.

Quella che oggi, a 52 anni dall'ultima revisione statutaria, appare un'utopia, invero, domani potrebbe diventare realtà. Infatti, va esattamente in questa direzione la bozza del nuovo disegno di legge costituzionale avanzata dal Governo italiano e in fase di elaborazione recante *Disposizioni concernenti l'adeguamento degli Statuti delle Regioni a statuto speciale in attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3.*

Tra le proposte concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (art. 4), in questo contesto le più rilevanti sono costituite:

- a) dall'intervento sull'articolo 4 dello Statuto speciale che riguarda i limiti alle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle due Province autonome, che prendono a riferimento quanto previsto all'articolo 117, comma 1, della Costituzione novellato nel 2001 che, tra le altre cose apre, seppur non quanto necessario, alla dimensione europea⁶¹;

⁶¹ Esso dispone: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

- f) dall'introduzione del principio dell'intesa per la revisione dello Statuto, della quale viene resa più puntuale la procedura e introdotta la maggioranza assoluta anche per l'approvazione del Consiglio regionale e provinciale in analogia alla procedura di revisione delle leggi costituzionali;
- h) dall'integrazione dell'art. 107 dello Statuto, trattato in questa sede, in cui:
 - 1) viene chiarita la natura della pronuncia della Commissione paritetica sui testi delle norme di attuazione ad essa sottoposti, che viene testualmente qualificata come parere preventivo vincolante;
 - 2) si amplia la portata del contenuto delle norme di attuazione, fonti cui si attribuisce una funzione di raccordo tra la competenza legislativa statale e quella regionale e delle province.

Inoltre, vi sono disposizioni relative al ripristino di competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'attribuzione di nuove competenze alla Regione o alle Province autonome e ad altri temi che per economicità è impossibile trattare in questa sede.

Grazie al disegno di legge sopraccitato, molte delle criticità che sono state rilevate in questo elaborato sembrano essere prossime alla risoluzione, mentre altre potrebbero invece richiedere del tempo ulteriore. E non si tratta di problematiche di serie B, anzi. Tra queste, probabilmente, la più rilevante è costituita dal fatto che il tipo di evoluzione descritto in questa sede non sia più affrontabile per mezzo dello strumentario attualmente a disposizione, per cui è oggi più che mai necessario fornire copertura statutaria a rilevanti cambiamenti intervenuti nella prassi attraverso fattori esterni e attività di natura prettamente politica. I più significativi sono sicuramente rappresentati dall'evoluzione della fondamentale dimensione europea, dalla cooperazione transfrontaliera e dunque dalla creazione di un nuovo ente euroregionale: il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euroregione Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino, creato nel 2011, oggi ancora non trova collocazione nello Statuto e merita assolutamente un approfondimento in separata sede⁶².

⁶² Cfr. D. DI LUCREZIA, «*Politica e giovani, nei Comuni staffette generazionali*», di G. STANGA, in *Il T Quotidiano*, 02 aprile 2024, pp. 2-3. Consultabile su: <https://www.danieledilucrezia.it/2024/stampa/iltquotidiano-020424>.

BIBLIOGRAFIA

- MASSIMO CARLI, *Diritto regionale. Le autonomie regionali, speciali e ordinarie*, 2018;
- DANIELE CASSAGHI e FRANCESCO MARIUCCI, *Commissione dei 12, dentro Postal e Bosin. In casa Svp duello tra Schullian e Steger*, in *Corriere dell'Alto Adige*, 12 aprile 2024;
- ROBERTO CHIEPPA, *Le esperienze delle commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli Statuti speciali regionali*, in *Le Regioni*, 6, 2008;
- MATTEO COSULICH, *Il Decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, 2017;
- MATTEO COSULICH, *Il Trentino-Alto Adige/Südtirol: la devoluzione realizzata?*, in *Quaderni regionali*, 2012;
- GIANMARIO DEMURO, *Gli atti normativi del Governo tra Stato e Regioni*, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (cur.), *Gli atti normativi*.
- DANIELE DI LUCREZIA, «*Politica e giovani, nei Comuni staffette generazionali*», di GABRIELE STANGA, in *Il T Quotidiano*, 02 aprile 2024. Consultabile su: *vedi sitografia*;
- PAOLO GIANGASPERO, *I decreti di attuazione dello Statuto speciale tra garanzia della specialità regionale ed esigenze di tutela del ruolo costituzionale degli enti locali dopo la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione*, in *Norme di attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali*, atti convegno, 2006;
- GABRIELE GIOVANNETTI, *Sviluppo e aspetti critici nel sistema della decretazione attuativa dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 1/2019;
- FRANCESCO PALERMO, *Ruolo e natura delle Commissioni paritetiche e delle norme di attuazione*, in J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (cur.), *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, cit., Padova, 2001;
- SARA PAROLARI, *Dall'“autonomia dinamica” all'“autonomia partecipata”: l'Alto Adige/Südtirol alla prova della riforma costituzionale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (cur.), *Il futuro della specialità regionale alla luce della revisione costituzionale*, Napoli, 2016;

- OSKAR PETERLINI, *Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige. Cenni di storia e cultura, diritto e politica*, edizione aggiornata, Trento, 2000;
- ETTORE ROTELLI, *L'avvento della Regione in Italia. Dalla caduta del regime fascista alla Costituzione repubblicana (1943-1947)*, Milano, 1967;
- VITTORIO ZOLLIA, *La Commissione paritetica, evoluzione del ruolo*, in *Norme di attuazione dello Statuto speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali*, atti del convegno, 2006.

SITOGRAFIA

- <https://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/letta-blinda-l-autonomia-nomi-accordo-storico-1.33666>;
- https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/politica/21_agosto_18/arnokompatscher-l-alto-adige-siamo-minoranza-austriaca-ma-io-tifo-inter-italia-1736cebe-0005-11ec-9ead-6bdd5122388b.shtml;
- <https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/comunicatiStampaDettaglio.aspx?ID=781363>;
- <https://www.consiglio-bz.org/it/norme-di-attuazione-dello-statuto-di-autonomia>;
- <https://www.regione.taa.it/Documenti/Atti-normativi#13617>;
- https://www.provincia.bz.it/giornata-autonomia/2019/news-archivio.asp?news_action=4&news_article_id=469276;
- https://www.provinz.bz.it/autonomietag/2014/archiv.asp?news_action=4&news_article_id=469277#archiv;
- <https://www.danieledilucrezia.it/2024/stampa/iltquotidiano-020424>.

Trento, 16 aprile 2024.